Assemblee solo a distanza valide se consentite dallo statuto

Società

Lo Studio del Notariato si discosta dall'orientamento del Triveneto

Da ieri è terminata la disciplina dell'era Covid prorogata più volte

Pagina a cura di

Angelo Busani

Restano legittime le assemblee societarie in audio/video conferenza anche dopo il 31 luglio 2023, data nella quale è definitivamente cessata la vigenza della normativa emergenziale in tema di svolgimento di assemblee societarie in forma telematica.

Originariamente era stata individuata dall'articolo 106 del decreto legge 18/2020, nei primi giorni dell'epidemia da Covid-19, e poi via via prorogata (da ultimo, dalla legge 14/2023 di conversione del decreto legge 198/2022).

Questa normativa transitoria ha sospinto a intensificare con grande profondità, in oltre tre anni di elaborazione pratica e teorica, la materia dello svolgimento delle assemblee societarie in audio/video conferenza.

Oggi, con la cessazione della legislazione emergenziale e il ritorno all'ordinarietà del Codice civile, del tutto immutato su questo argomento, si può senz'altro dire che sono maturate convinzioni operative assolutamente impensabili prima che scoppiasse la pandemia.

Vediamo qui di seguito di fare il punto della situazione, anche con l'aiuto dello Studio 41/2023, recentemente approvato dal Consiglio nazionale del notariato, nel quale è contenuta la sintesi di questa materia.

Resta valido l'invito, tipico degli studi del Notariato, di procedere «con l'indispensabile prudente apprezzamento di ciascun notaio», stante l'assenza di «un chiaro quadro normativo e giurisprudenziale».

La clausola statutaria

Il punto di partenza di ogni ragionamento è che occorre rispettare la norma espressa al comma 4 dell'articolo 2370 del Codice civile, secondo cui l'audio/video conferenza è

IN SINTESI

Audio e video conferenze

Anche dopo la data del 31 luglio, termine in cui scadeva la normativa emergenziale determinata dalla pandemia di Covid-19, restano legittime le assemblee societarie in audio/video conferenza. A fare il punto della situazione c'è lo Studio n. 41/2023, approvato di recente dal Consiglio nazionale del notariato

lecita in quanto lo preveda lo statuto.

Beninteso, è sufficiente una previsione generica, come, ad esempio, «L'assemblea può svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione».

Non occorre quindi una previsione specifica né riguardo la possibilità di tenere l'assemblea in forma ibrida (e cioè convocata in un dato luogo fisico, con la possibilità di partecipare mediante uno strumento di telecomunicazione) né riguardo la possibilità di tenerla completamente online (la cosiddetta full audio/video conference) senza convocarla anche in un dato luogo fisico.

Ne consegue che non si può usare l'audio/video conferenza, se lo statuto non contiene alcuna previsione sul punto né ovviamente se lo statuto lo vieta espressamente. Ma nemmeno se lo vieta solamente in alcune circostanze: ad esempio, come nel caso delle assemblee di bilancio e di nomina degli organi sociali, ma non nelle assemblee di modifica statutaria.

Lo Studio 41/2023 del Notariato smentisce dunque l'orientamento H.B.39 dei notai del Triveneto, dove è stata sostenuta la legittimità dell'audio/video conferenza anche nel caso in cui non vi sia alcuna clausola statutaria sul punto.

Lo Studio del Notariato

Nessuno mette oggi in dubbio che un'assemblea totalitaria possa svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione, sia in forma ibrida sia in forma di full audio/video conference.

Nonostante una consistente corrente dottrinale contraria allo svolgimento dell'audio/video conferenza totale, lo Studio 41/2023 conferma che, quando lo statuto abilita genericamente l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, è facoltà dell'organo amministrativo decidere se l'assemblea debba svolgersi solo con la confluenza dei partecipanti in un luogo fisico oppure se debba svolgersi in un luogo fisico, ma consentendo ai partecipanti di collegarsi mediante strumenti di telecomunicazione.

O ancora, infine, se debba svolgersi in audio/video conferenza totale.

È legittima, di conseguenza, la clausola statutaria che prescriva tutte queste alternative o solo alcune di queste (ad esempio disponendo che qualsiasi assemblea si debba obbligatoriamente svolgere mediante full audio/video conference).

Viceversa, è legittima la clausola che vieti radicalmente l'audio/video conferenza o che la vieti solo in alcune occasioni.

Attuazione del principio di collegialità

A queste conclusioni si giunge argomentando che l'utilizzo dello strumento di telecomunicazione non altera, ma semmai addirittura facilita l'attuazione del principio di collegialità, vale a dire il principio in base al quale l'assemblea societaria deve essere convocata per tempo - così da permettere ai potenziali partecipanti di prepararsi in tempo utile - e deve svolgersi in modo da consentire un dibattito all'esito del quale i partecipanti possano esprimere con consapevolezza il loro voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA